



3638

Mod. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO

Adozione del Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il "Codice della navigazione" approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37;

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, ed il particolare l'art. 11;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante "Codice della Protezione Civile";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 febbraio 2009, n. 36;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021, recante "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021, n.160;



Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente "Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2010 concernente il "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini";

VISTI i contenuti dell'Audizione della Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato in data 25 febbraio 2021 ore 12.00. Relazione concernente "Il sistema italiano di prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino derivante da sversamenti di idrocarburi e altre sostanze nocive." – La preparazione alle emergenze: i piani di intervento e le esercitazioni antinquinamento;

CONSIDERATA la raccomandazione di cui alla deliberazione della Corte dei Conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato dell'11 marzo 2021 n. 6/2021/G nella quale si ravvisa la necessità di avviare una revisione del "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini" approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 sopra citato e del Piano di pronto intervento del MiTE, volta ad eliminare le asimmetrie e di uniformare le definizioni tecniche e le procedure di risposta alle emergenze correlate alla dispersione in mare di sostanze inquinanti;

CONSIDERATA l'ulteriore raccomandazione contenuta nella deliberazione della Corte dei Conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato sopra richiamata, di esercitare un'azione propulsiva e di coordinamento dei Servizi di protezione civile regionali e locali affinché i piani provinciali e locali siano integrati da apposite sezioni dedicate alla gestione degli inquinamenti delle aree costiere;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla revisione ed aggiornamento del citato Piano nazionale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1862 del 21 giugno del 2021 con il quale è stato costituito il "Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACQUISITO, altresì, il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 28 settembre 2022;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione del Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive)

1. È adottato il Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive, in allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Le Amministrazioni interessate dal presente decreto provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 4 (Abrogazioni)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2010 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **11 OTT 2022**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE**

**UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3855.....
Roma, 27.10.2022**

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

**PIANO NAZIONALE DI PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL
MARE E DELLE COSTE DAGLI INQUINAMENTI DI IDROCARBURI O
DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE**

INDICE

INTRODUZIONE

- 1. SCOPO DEL PIANO**
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 3. SISTEMA DI RISPOSTA**
 - 3.1 Gestione in ambito nazionale
 - 3.2 Gestione in ambito territoriale e periferico
- 4. SCENARI DI EVENTO**
- 5. MODELLO DI INTERVENTO**
 - 5.1 Gestione dell'emergenza per inquinamento da idrocarburi
 - 5.2 Fase di allertamento durante l'emergenza di Livello 2
 - 5.2.1 Azioni degli organi territoriali e periferici nell'emergenza di Livello 2
 - 5.2.2 Azioni del Dipartimento della protezione civile nell'emergenza di livello 2
 - 5.3 Emergenza Nazionale di Livello 3 – inquinamento gravissimo
 - 5.3.1 Azioni del Dipartimento della protezione civile nel Livello 3
 - 5.3.2 Azioni degli organi periferici e territoriali in emergenza Nazionale, Livello 3
 - 5.4 Gestione dell'emergenza da altre sostanze pericolose e nocive - HNS
- 6. LUOGHI DI RIFUGIO**
- 7. COOPERAZIONE UNIONALE**
- 8. ACCORDI INTERNAZIONALI**
- 9. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE**
 - 9.1 Comunicazione e informazione alla popolazione
 - 9.2 Rapporti con gli organi di stampa
- 10. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**
- 11. ESERCITAZIONI**
- 12. AGGIORNAMENTO E REVISIONE**
- 13. DEFINIZIONI**
- 14. TABELLA DEGLI ACRONIMI**

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE
PER LA GESTIONE DELL' INQUINAMENTO DELLA COSTA DA
IDROCARBURI O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE**
- ALLEGATO 2 – BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO**
- ALLEGATO 3 – CONTATTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

INTRODUZIONE

La legge 31 dicembre 1982, n. 979 all'art.11, comma 4, stabilisce che in caso di inquinamento del mare da idrocarburi o da HNS (Hazardous and Noxious Substances), *“quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile¹ chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del Piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile”*.

Ai sensi della suddetta normativa veniva adottato con DPCM del 4 novembre 2010 il *“Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”*.

A seguito della recente evoluzione normativa in materia di protezione civile, si è reso necessario una revisione del predetto Piano, che assume la nuova denominazione *“Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”*.

Il documento viene adottato in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della protezione civile”*, di seguito Codice e attribuisce competenze a livello nazionale e territoriale in riferimento alle finalità previste dall'articolo 1, al rischio ambientale di cui al comma 2 dell'art. 16 e ai sensi dell'art. 18 in merito di pianificazione di protezione civile.

Il Piano rientra tra le pianificazioni specifiche di protezione civile riportate nel capitolo 3 dell'allegato tecnico alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021, recante *“Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021, n.160.

Le attività di risposta italiana agli inquinamenti marini e delle coste da idrocarburi e HNS sono organizzate su tre livelli di gestione a cui corrispondono altrettanti livelli di pianificazione. Il livello 1 – inquinamento di lieve o di media gravità, è regolamentato dai Piani Operativi Locali (POL) dei Compartimenti marittimi e dai Piani di coordinamento delle Direzioni Marittime; il livello 2 – inquinamento grave, è oggetto di regolamentazione nel Piano del MiTE; mentre il livello 3 – inquinamento gravissimo, è regolamentato dal presente Piano.

Nell'ambito delle attività poste in essere ai sensi dal presente Piano, resta inteso che le operazioni di ricerca e soccorso (SAR), per la salvaguardia della vita umana in mare risultano prioritarie rispetto ad ogni altro tipo di intervento.

Il presente Piano è stato redatto dal Gruppo di Lavoro istituito con Decreto Rep. n. 1862 del 21.06.2021 del Capo del Dipartimento della protezione civile, cui hanno preso parte oltre al personale del Dipartimento, personale del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), del Reparto Ambientale Marino (RAM) del MiTE, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (COGECAP) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

¹ Le competenze del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di lotta agli inquinamenti sono ora attribuite al Ministero della Transizione Ecologica (ai sensi dell'art.1 – comma 10- della Legge 24.12.93 n. 537 e del decreto-legge 1° marzo 2021 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, che all'art. XX istituisce il Ministero della Transizione Ecologica).

1. SCOPO DEL PIANO

Lo scopo del Piano è definire:

- l'organizzazione della risposta operativa del Servizio nazionale della protezione civile;
- le misure per l'attuazione delle operazioni di valutazione, di contenimento, di riduzione ed eliminazione dell'inquinamento marino o costiero, con ripercussioni sulla popolazione e l'ambiente;
- lo schema per la redazione dei Piani Provinciali di protezione civile per la gestione dell'inquinamento della costa da idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive (allegato 1).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano trova applicazione per i casi di inquinamento o pericolo di inquinamento da idrocarburi o di HNS, marini o costieri, qualunque siano le fonti e gli scenari che li hanno originati, quando sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del Codice.

In particolare, qualora l'inquinamento o il pericolo di inquinamento non sia fronteggiabile con i mezzi e le risorse messe in campo dal MiTE, il Ministro del MiTE richiede l'adozione dello stato di emergenza di rilievo nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che a seguito di una valutazione speditiva svolta dal DPC e acquisitane l'intesa della/e Regione/i interessata/e, propone la deliberazione del conseguente stato di emergenza al Consiglio dei Ministri.

Il Piano si applica all'interno delle acque di giurisdizione italiana (tra la costa ed il limite esterno delle Zone di Protezione Ecologica - ZPE, così come definite dalla Legge n. 61/2006), nella Zona Economica Esclusiva - ZEE, in alto mare e sulle coste italiane al fine di adottare le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare al litorale o ad interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze².

Rimangono ferme le disposizioni in materia di obbligo di reportazione di incidenti marini e di accoglienza delle navi che necessitano assistenza all'interno della Regione SAR italiana³.

L'attivazione del presente Piano avviene in continuità e per sussidiarietà alle azioni già poste in essere per le emergenze di Livello 1 (la cui gestione è prevista principalmente nei Piani Operativi Locali - POL predisposti dai Capi di Compartimento Marittimo e dai Piani di coordinamento delle Direzioni Marittime) e per le emergenze di Livello 2 gestite in attuazione del "*Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e altre sostanze nocive*" del Ministero della Transizione Ecologica.

Infine, il Piano, approfondendo la *governance* che regola la gestione dell'emergenza nazionale di Livello 3, richiama integralmente il Piano del MiTE per tutti gli aspetti di natura tecnico operativa che descrivono le misure per l'attuazione delle operazioni di valutazione, di contenimento, di riduzione ed eliminazione dell'inquinamento, con ripercussioni sulla popolazione e l'ambiente.

3. SISTEMA DI RISPOSTA

Di seguito si riportano le Amministrazioni e gli Enti che concorrono nella gestione dell'emergenza in ambito nazionale, territoriale e periferico per l'attuazione del Piano.

² Art. 2 del DPR 27 maggio 1978, n. 504 e art. I della Convenzione di Bruxelles del 1969, ratificata con L. n. 85/1977 sull'intervento in alto mare.

³ Artt. 17, 19, 20, 20Bis e 20 Ter e allegato IV del D.lgs 19 agosto 2005, n.196.

3.1 Gestione in ambito nazionale

Il **Dipartimento della Protezione Civile (DPC)**, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza (art. 24 del Codice di Protezione Civile), attua il coordinamento delle attività finalizzate alla difesa dagli inquinamenti di idrocarburi o di HNS del mare e delle coste, svolte dalle Amministrazioni e dagli Enti, nonché dalle strutture operative impegnate a livello nazionale, territoriale e periferico.

Tale coordinamento si attua nell'imminenza dell'evento anche attraverso la convocazione del Comitato Operativo nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art.14 del Codice, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante *"Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"*

Concorrono alla gestione dell'emergenza:

il **Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)** attraverso:

- la Direzione Generale (DGPNM);
- il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto –Guardia Costiera (RAM);
- la Direzione Generale infrastrutture e sicurezza (DG IS) – esclusivamente in caso di incidenti derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, con il coordinamento dei propri Uffici dirigenziali sedi periferiche (UNMIG) competenti per territorio;

l'**Istituto Superiore di Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** a seguito di attivazione da parte del MiTE in fase di emergenza locale o direttamente da parte del DPC quale Centro di Competenza, per il supporto tecnico scientifico alla gestione dell'emergenza;

il **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)** attraverso l'organizzazione centrale e territoriale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, a cui è assegnata la direzione operativa delle operazioni in mare attraverso il proprio Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera (CONGUARCOST) e/o l'Autorità Marittima Designata, qualora delegata per l'esercizio della direzione operativa;

il **Ministero dell'Interno** attraverso l'attivazione:

- del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa Civile che fornisce, attraverso le articolazioni territoriali, il contributo tecnico al fine di assicurare, nell'area colpita dall'emergenza, interventi tecnici al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni;
- le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (UTG) territorialmente interessate dall'evento che in considerazione della natura degli eventi e il consistente coinvolgimento delle forze statali, assumono la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, in coordinamento con la struttura regionale di protezione civile;

il **Ministero della Difesa**, attraverso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che attiva l'impiego delle proprie risorse per le operazioni antinquinamento;

il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)** concorre alla gestione dell'emergenza, con particolare riferimento alle aree protette, attivando l'organizzazione centrale e periferica del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentare Carabinieri;

il **Ministero della Salute** si avvale della rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

l'**Agenzia delle Dogane** che favorisce le procedure amministrative connesse sia con le eventuali problematiche di stoccaggio provvisorio e avvio a smaltimento degli oli raccolti e di altri prodotti o

materiali inquinanti o inquinati, sia per agevolare l'eventuale arrivo e l'utilizzazione, nel territorio nazionale, di mezzi e materiali provenienti da paesi esteri per fronteggiare l'emergenza.

le **Organizzazioni di Volontariato**, preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione.

3.2 Gestione in ambito territoriale e periferico

L'Autorità Marittima competente o, se del caso, quella designata esercita la direzione operativa delle attività in mare per la difesa da inquinamento da idrocarburi o da HNS. Per lo svolgimento di tali compiti nomina e si avvale del Coordinatore in Zona (OSC) il quale esercita la direzione tattica, mantenendo il controllo delle unità navali in mare. L'Autorità Marittima Designata mantiene i contatti con l'Autorità Giudiziaria;

la **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo** competente per territorio che, nell'eventualità in cui l'inquinamento giunga sulla costa, assume, in raccordo con il Presidente della Giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione operativa a terra di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale previste dallo specifico Piano Provinciale di protezione civile, al fine di garantire la sicurezza pubblica, la difesa dell'ambiente, nonché la rimozione, raccolta ed avvio allo smaltimento e/o recupero dei materiali inquinanti;

le **Regioni** assicurano, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 11 del Codice di Protezione Civile, lo svolgimento in ambito regionale delle relative attività di protezione civile;

le **Agenzie per la Protezione dell'Ambiente** che operano, in raccordo con ISPRA, nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), con competenze nell'ambito della caratterizzazione degli inquinanti e nel monitoraggio e nella valutazione del livello di contaminazione e del rischio ambientale;

i **Comuni** la cui costa sia stata direttamente interessata dall'inquinamento, o ne sia minacciata, garantiscono l'attuazione delle misure di informazione ed assistenza alla popolazione ponendo in essere eventuali ulteriori azioni, anche in considerazione dei principi di adeguatezza e differenziazione;

le **strutture territoriali dei Vigili del Fuoco** assicurano, nell'area colpita dall'emergenza, interventi tecnici al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni;

i **Comandi Territoriali Periferici delle Forze Armate** che intervengono con funzioni operative e logistiche con competenza territoriale, operanti nell'area colpita dall'emergenza, mettono a disposizione le proprie organizzazioni secondo le direttive impartite dal COVI;

i **Reparti Carabinieri Forestali**, operanti nell'area protetta colpita dall'emergenza, mettono a disposizione le risorse umane e strumentali disponibili, secondo le direttive impartite dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentare Carabinieri;

le **sedi periferiche UNMIG**, in raccordo con la Direzione generale infrastrutture e sicurezza (DG IS) del MiTE, operano quali Autorità di vigilanza e di polizia mineraria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività in terraferma e in mare per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, fornendo inoltre il supporto tecnico-logistico e amministrativo al Comitato periferico ex

art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015⁴ per l'analisi e la valutazione delle relazioni sui grandi rischi, sulla prevenzione di incidenti gravi e delle comunicazioni di progettazione e di altri documenti tecnici affini per tutte le attività offshore;

i servizi sanitari regionali, tramite le Aziende sanitarie locali (Dipartimenti di prevenzione/sanità pubblica) assicurano le attività di controllo dell'igiene dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti dall'area interessata dall'evento.

le Organizzazioni di Volontariato, preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione.

4. SCENARI DI EVENTO

Il transito via mare rappresenta, generalmente, la migliore soluzione per trasportare grandi volumi di idrocarburi e prodotti chimici soprattutto per le grandi distanze. Tale trasporto rappresenta un possibile rischio intrinseco in caso di incidenti sia per l'ambiente marino sia per la salute umana.

Lo scenario di evento, sia per inquinamenti da idrocarburi sia da HNS, è definito sulla base della tipologia di incidente, dell'inquinamento, anche potenziale, e della sua gravità.

Livello 1⁵, inquinamento di lieve o di media gravità, o potenzialmente tale, che per entità e/o estensione e/o tipologia di inquinante può essere gestito con personale, equipaggiamento e attrezzature localmente disponibili, senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia per la costa. In tale situazione rientrano anche gli sversamenti di carattere accidentale che si verificano in corrispondenza o in prossimità di una struttura/nave identificata, che hanno lieve o basso impatto ambientale;

Livello 2, inquinamento grave, o potenzialmente tale, che per entità e/o estensione e/o tipologia di inquinante non può essere gestito con personale, equipaggiamento e attrezzature localmente disponibili e rappresenta una seria minaccia per la costa. In tale situazione rientrano inquinamenti che richiedono assistenza e risorse aggiuntive locali, regionali, statali o in ossequio ad Accordi internazionali;

Livello 3, inquinamento gravissimo, o potenzialmente tale, che per entità e/o estensione e/o tipologia di inquinante e delle aree interessate, richiede la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. In tale situazione rientrano inquinamenti che necessitano di assistenza e risorse aggiuntive statali o internazionali.

5. MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento definisce le azioni che i diversi organi in ambito periferico, territoriale e nazionale devono compiere per fronteggiare l'emergenza sia per l'inquinamento del mare e della costa da idrocarburi, sia per quello relativo ad HNS.

⁴ Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

⁵ Il termine livello viene mutuato in conformità con la denominazione convenzionale di livello internazionale (*tier*).

Livello 1 - Inquinamento lieve o di media gravità

L'intervento, nei casi di scenari di inquinamento, anche potenziale, di Livello 1, è regolamentato dai Piani Operativi Locali (POL) dei Compartimenti marittimi e dai Piani di Coordinamento delle Direzioni Marittime.

Si tratta di una situazione che può essere gestita a livello locale con le risorse ivi disponibili.

Livello 2 - Inquinamento grave, Emergenza Locale

L'intervento, nei casi di scenari di inquinamento, anche potenziale, di Livello 2, è regolamentato dal Piano operativo del MiTE sia per quanto attiene alla scelta delle strategie operative che alla relativa gestione.

Si tratta di una situazione più complessa del Livello 1 e richiede la dichiarazione dello stato di Emergenza Locale da parte del Capo del Compartimento marittimo con l'attuazione delle azioni previste dalla fase di allertamento e delle misure previste dai Piani Provinciali qualora l'inquinamento giunga sulla costa. È incluso in questo Livello anche l'inquinamento che viene gestito nell'ambito di accordi internazionali (par. 8) e quello che per estensione e/o entità coinvolge più Compartimenti Marittimi, fino a quando non intervenga la dichiarazione di emergenza nazionale.

Qualora l'inquinamento non sia più fronteggiabile con le risorse territoriali impiegate, potrà essere disposto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 23 del Codice di Protezione Civile.

Livello 3 - Inquinamento gravissimo, Emergenza Nazionale

L'intervento, nei casi di scenari di inquinamento, anche potenziale, di Livello 3 è regolamentato dal presente Piano.

Si tratta di una situazione che, per dimensioni o gravità, richiede l'impiego di risorse straordinarie anche nell'imminenza dell'evento, attraverso la deliberazione dello stato di emergenza nazionale (art. 24 del Codice).

Questo livello segue la fase di allertamento e prevede l'attuazione delle azioni della fase di emergenza nazionale.

5.1 Gestione dell'emergenza per inquinamento da idrocarburi

Le modalità operative di intervento variano a seconda del tipo di scenario e possono essere fortemente condizionate dal tempo trascorso in mare da prodotti idrocarburi nonch  dalle condizioni meteo-marine. Ogni azione deve essere tesa a conseguire la maggiore rapidit  d'intervento mirando all'eliminazione della fonte inquinante ovvero alla rimozione di quanto sversato in mare e del prodotto giunto in costa.

Per un maggior approfondimento sulle tecniche, i mezzi e le attrezzature da impiegare nella valutazione e nel contrasto a un inquinamento di idrocarburi in mare e per la pulizia delle coste interessate dallo spiaggiamento, oltre a quanto indicato nel piano del MiTE, si rimanda in particolare alla lettura dei *"Quaderni delle Emergenze Ambientali in Mare"* volumi n. 1, 2 e 5 realizzati da ISPRA (allegato 2).

5.2 Fase di allertamento durante l'emergenza di Livello 2

Tale fase inizia con la dichiarazione dello stato di Emergenza Locale di Livello 2, a seguito della quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ed il Ministero della Transizione Ecologica allertano e mantengono costantemente aggiornato il Dipartimento della protezione civile.

5.2.1 Azioni degli organi territoriali e periferici nell'emergenza di Livello 2

Durante la fase di allertamento in una emergenza di Livello 2, verranno assicurate le seguenti azioni da parte degli organi territoriali e periferici:

- il Capo del Compartimento Marittimo che ha dato esecuzione al POL ed ha dichiarato l'Emergenza Locale (Livello 2) si attiene al Piano operativo del MiTE, assicurando un flusso continuo di dati e informazioni che consenta di avere la situazione reale dell'evento nonché la sua evoluzione, tenendo costantemente aggiornato il MiTE - COIMAR e RAM, il DPC – COEMM, il CONGUARCOST, la Prefettura – U.T.G., la Regione e i Sindaci interessati all'emergenza;
- il Prefetto, d'intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, si attiva per predisporre e mettere in atto, laddove necessario, tutte le misure sui tratti di costa minacciati, in base allo specifico Piano Provinciale, raccordandosi con i Sindaci interessati all'emergenza. Di tale attività e dell'evolvere della situazione il Prefetto tiene costantemente aggiornato il MiTE – COIMAR e RAM, il DPC – COEMM, il CONGUARCOST e la Regione;
- la Regione, in raccordo con il Prefetto, assicura l'impiego delle risorse regionali per fronteggiare l'emergenza in atto attivando, laddove necessario, l'Unità di crisi. In relazione all'evolversi dello scenario, qualora i mezzi e le forze in campo a loro disposizione non siano sufficienti, valutano la necessità di avanzare specifica richiesta di ulteriori mezzi e risorse al DPC;
- il Sindaco assicura l'attività d'informazione ed assistenza alla popolazione, concorrendo altresì nella gestione dell'emergenza, in relazione anche a quanto previsto dal Piano Provinciale.

5.2.2 Azioni del Dipartimento della protezione civile nell'emergenza di Livello 2

Il Dipartimento della protezione civile, appena ricevuta la notizia della dichiarazione di emergenza locale, attraverso la Sala Situazione Italia e Centro Operativo Emergenze Marittime, concorre ad assicurare un flusso costante di informazioni con:

- il **Ministero della Transizione Ecologica**:
 - Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare (DG PNM);
 - Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (RAM);
 - Direzione Generale Infrastrutture Sicurezza (DG IS).
- il **Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera – Centro Operativo Nazionale (CONGUARCOST)**;
- l'**Istituto Superiore di Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**;
- il **Ministero dell'Interno - Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CONVVF)**;
- il **Ministero della Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI)** qualora vengano impiegati mezzi navali della M.M. con adeguate capacità di comando, controllo e supporto logistico o con specifiche capacità antinquinamento, nonché altre risorse delle FF.AA.;
- il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentare Carabinieri.

In particolare, in relazione all'evoluzione dello scenario provvede a:

- prendere contatti con la Regione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo interessate, al fine di accertarsi circa l'avvenuta predisposizione delle misure di rispettiva competenza, anche attraverso l'impiego del volontariato locale formato ed attrezzato per fronteggiare l'eventuale spiaggiamento di idrocarburi;
- allertare le organizzazioni nazionali di volontariato formate ed attrezzate per fronteggiare l'eventuale spiaggiamento di idrocarburi ed i centri specializzati per la cura dell'avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini;
- attivare l'eventuale concorso aereo, oltre a quello già posto in essere dagli aeromobili delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, di altri assetti dell'Amministrazione della Difesa e/o di altri Enti/Amministrazioni dello Stato a supporto delle attività per il monitoraggio ambientale.

Inoltre, sempre attraverso la Sala Situazione Italia e Centro Operativo Emergenze Marittime:

- mantiene le comunicazioni operative con il MiTE - COIMAR e RAM, il CONGUARCOST, con la Prefettura - U.T.G., la Regione e i Sindaci interessati all'emergenza per acquisire ogni utile informazione sull'evoluzione dell'evento;
- segue la situazione per acquisire ed elaborare ogni notizia utile;
- segue le eventuali attivazioni richieste dal MiTE per le emergenze in esecuzione di Accordi e Convenzioni nazionali ed internazionali per la cooperazione e lotta agli inquinamenti marini accidentali;
- segue per il tramite del MiTE l'allertamento del comparto industriale del settore ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare per l'eventuale messa a disposizione delle proprie risorse antinquinamento;
- attiva, in qualità di *focal point* nazionale per la piattaforma telematica CECIS *marine pollution*, le eventuali richieste di aiuto nei confronti dei Partecipanti del Meccanismo Unionale di Protezione Civile e dell'EMSA e allo stesso tempo, invia richieste di aiuto qualora necessarie.

5.3 Emergenza Nazionale di Livello 3 – inquinamento gravissimo

In seguito alla fase di allertamento avviata per il Livello 2, quando l'inquinamento non è più fronteggiabile con mezzi e risorse messi in campo dal MiTE, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di Emergenza Nazionale ai sensi dell'art. 24 del Codice di Protezione Civile.

5.3.1 Azioni del Dipartimento della protezione civile nel Livello 3

Il Capo del Dipartimento, in relazione alle notizie e alle informazioni che confluiscono presso la Sala Situazione Italia e il Centro Operativo Emergenze Marittime, dispone la convocazione del Comitato operativo nazionale della protezione civile che assicura il coordinamento dell'attività di emergenza.

Il DPC assume la direzione strategica di tutte le operazioni sulla base del presente Piano, in particolare, tramite la Sala Situazione Italia e Centro Operativo Emergenze Marittime, richiede:

- al CONGUARCOST l'invio del personale del Corpo per assicurare il servizio continuativo h24 presso il COEMM;
- al COIMAR di designare proprio personale per la funzione di collegamento con il MiTE;

Inoltre, il DPC assicura la direzione unitaria di tutte le forze impiegate e in particolare:

- emana le ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuarsi durante lo stato di emergenza;
- attiva, laddove necessario, un tavolo tecnico scientifico di supporto alle decisioni, composto da rappresentanti di Enti/Amministrazioni/Organizzazioni ritenuti opportuni per fronteggiare l'emergenza, avvalendosi, qualora attivato dal MiTE durante l'Emergenza di Livello 2, anche delle risultanze prodotte nell'ambito del "Comitato di Coordinamento per l'emergenza";
- stabilisce le strategie di intervento anche sulla base delle proposte scaturite dal tavolo tecnico;
- coordina le operazioni necessarie alla valutazione dell'inquinamento sulla costa (SCAT) e le conseguenti attività di disinquinamento a terra e in mare, rispettivamente attraverso il Prefetto competente per territorio cui è assegnata la direzione operativa delle forze statali a terra, e mediante l'Autorità marittima competente o Designata a cui è assegnata la direzione operativa degli interventi in mare, avvalendosi del contributo delle Regioni interessate;
- chiede al Ministero della Difesa, tramite il COVI, eventuali altre risorse ed assetti delle FF.AA.;
- attiva e coordina l'intervento di tutte le risorse nazionali disponibili, sia di carattere scientifico che operativo, ivi comprese quelle dell'industria nazionale di settore per il concorso nelle attività di disinquinamento e provvede, se necessario, all'acquisto, al noleggio, anche all'estero, di materiali, mezzi e quant'altro occorra in relazione al tipo di intervento;
- richiede se necessario tramite la piattaforma telematica CECIS - *marine pollution* all'ERCC, ulteriori risorse dei Paesi partecipanti e dell'EMSA;
- coordina la richiesta di aiuti internazionali, in raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica e, qualora necessario, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sulla base di Accordi di cooperazione e lotta agli inquinamenti marini accidentali (RAMOGE e altri), ovvero nel quadro delle Convenzioni internazionali anche da paesi stranieri non limitrofi, nonché dalle collaborazioni sia di carattere operativo che scientifico provenienti dalle organizzazioni a carattere internazionale quali l'IMO, il REMPEC;
- attiva e coordina l'impiego delle organizzazioni nazionali di volontariato formate ed attrezzate a fronteggiare l'eventuale spiaggiamento di idrocarburi ed i centri specializzati per la cura dell'avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini;
- mantiene il raccordo con le Regioni interessate anche al fine del coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriale anche attraverso l'impiego del volontariato locale formato ed attrezzato per fronteggiare l'eventuale spiaggiamento di idrocarburi;
- valuta l'eventuale attivazione della DIComaC in relazione all'evoluzione dell'emergenza;
- coordina in forma unitaria i rapporti con la stampa e/o mezzi di pubblica informazione.

5.3.2 Azioni degli organi periferici e territoriali in Emergenza Nazionale, Livello 3

Gli organi a livello periferico e territoriale di cui al paragrafo 5.2.1 proseguono nelle attività già poste in essere nella fase di allertamento (Livello 1 e 2), attuando le disposizioni emanate a livello nazionale dal DPC ed assicurando le ulteriori misure sui tratti di costa interessati dall'inquinamento, in base a quanto previsto nel Piano Provinciale redatto sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 1.

Nello specifico:

- il Prefetto, d'intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, in raccordo con la Regione, prosegue nell'attuazione delle misure già poste in essere sui tratti di costa interessati, attuando in raccordo con il DPC, il coordinamento delle forze statali e delle relative strutture periferiche impiegate nell'emergenza a supporto dei Comuni interessati. Assicura un costante flusso di informazioni con il DPC e redige un rapporto giornaliero sullo svolgimento delle operazioni in atto e sull'evolvere della situazione;

- la Regione assicura il concorso delle Direzioni regionali competenti alla struttura regionale di protezione civile e, in raccordo con il Prefetto, continua ad assicurare l'impiego delle risorse regionali attuando quanto previsto dal Piano Provinciale;
- il Sindaco assicura l'attività d'informazione ed assistenza alla popolazione, concorrendo altresì nella gestione dell'emergenza, in relazione anche a quanto previsto dalla pianificazione comunale e dal Piano Provinciale.

5.4 Gestione dell'emergenza da altre sostanze pericolose e nocive - HNS

Lo sversamento in mare di HNS, siano esse trasportate alla rinfusa o in fusti, colli, container o serbatoi, o con origine a terra, non è in genere affrontabile in modo analogo a quello adottato per gli idrocarburi, se non nel caso di sostanze ad essi assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche e destino in ambiente marino.

Inoltre, l'elevato numero di HNS trasportati per mare, la diversità di caratteristiche che li contraddistinguono e, di conseguenza, il loro diverso comportamento in caso di sversamento, oltre alla contaminazione dell'ambiente marino costiero potrebbero determinare molteplici scenari quali: esplosioni, incendi, vapori e nubi in concentrazioni tossiche, anche di elevata estensione.

Tuttavia la complessità degli HNS nonché la loro pericolosità intrinseca, non modifica il modello d'intervento definito al paragrafo 5.

I provvedimenti operativi da attuare in caso di incidente che comporti sversamento in mare o, comunque, nell'ambiente di HNS variano di volta in volta a seconda del:

- tipologia di prodotto;
- zona interessata dall'incidente;
- origine dell'incidente;
- caratteristiche dell'incidente;
- sistema di trasporto;
- caratteristiche della nave;
- carico e stivaggio dei prodotti (in caso ve ne siano più di uno) a bordo;
- condizioni meteo-marine.

Per poter inquadrare le azioni da porre in essere è imprescindibile acquisire immediatamente il maggior numero di informazioni sugli HNS che hanno determinato l'emergenza, avvalendosi:

- **ambito locale:**
 - del Chimico del porto;
 - del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - degli Istituti Universitari;
 - delle società produttrici;
 - delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente – SNPA;
 - Aziende Sanitarie Locali;
 - eventuali altri soggetti operanti in ambito locale.
- **ambito centrale:**
 - delle banche dati del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera;
 - dell'ISPRA-SNPA, quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio di pareri ed informative tecniche a corredo di provvedimenti operativi da adottare;

- delle banche e delle linee guida dell'EMSA, del REMPEC, dell'ISPRA e dell'ISS;
- delle banche dati del comparto industriale.

Il DPC, una volta acquisite tutte le informazioni disponibili, pone in essere gli interventi del livello territoriale e periferico, tenendo in considerazione le seguenti azioni di massima:

- dare assistenza alla nave in difficoltà o all'impianto, operando tutti i possibili accorgimenti tesi a rilevare la reale gravità dell'incidente ed il livello di rischio. In particolare, se è riscontrata fuoriuscita di prodotti gassosi (che sviluppano nubi esplosive e/o tossiche) o liquidi che evaporano, totalmente o in parte, producendo anch'essi concentrazioni esplosive e/o tossiche al di sopra della superficie dell'acqua, ovvero incendi che producono fumi tossici, bisogna preoccuparsi innanzi tutto della incolumità delle persone che ne possono essere investite. A questo fine, tenuto conto che le concentrazioni gassose e i fumi si spostano con il vento, va privilegiata la tutela delle popolazioni eventualmente minacciate, arrivando a prevederne, se del caso, lo sgombero verso aree sicure;
- eliminare le fonti dell'inquinamento;
- rimuovere dall'ambiente gli inquinanti sversati;
- interdire la navigazione e ogni altra attività nella zona interessata dall'incidente e dall'evoluzione del fenomeno;
- qualora i prodotti siano del tipo che solubilizzano, anche in parte in acqua, assumere misure di interdizione della pesca e di ogni altra attività;
- in tutti i casi disporre un monitoraggio ambientale continuo (aria, acqua, fondo del mare, costa), arrivando a definire e tenere sotto controllo i contorni di tutta l'area interessata dall'inquinamento;
- confinare in sicurezza le aree e i prodotti oggetto di sversamento.

Alcune sostanze HNS sono trattabili come gli idrocarburi e per esse possono essere utilizzati gli stessi mezzi antinquinamento predisposti per il contenimento e il recupero dei petroli.

In genere possono rientrare in questo gruppo tutte le sostanze che galleggiano, con alcune limitazioni per quelle che in parte galleggiano e in parte evaporano, a causa delle concentrazioni esplosive e/o tossiche che queste ultime possono formare sopra la superficie dell'acqua.

Gli incidenti marittimi che vedono il coinvolgimento delle sostanze trasportate in colli, fusti, container o serbatoi, qualora la loro integrità non sia compromessa, presentano minore complessità di gestione. Laddove non siano integre o qualora fossero alla rinfusa bisogna rivolgere alla nave maggiore attenzione: poiché, soprattutto in caso di incendio, potrebbero innescarsi reazioni pericolose in dipendenza anche solo del fuoco e/o della presenza a bordo di più prodotti. A questo scopo è necessario che al più presto si individuino tipologia, quantitativo e stivaggio delle sostanze presenti sulla nave. Si richiamano, inoltre, le direttive del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, concernenti "indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti con presenza di HNS".

Per quanto riguarda, infine, l'attività di recupero delle sostanze (sia quelle sversate sia quelle rimaste a bordo della nave) bisognerà indirizzarsi, fin dal primo momento, verso la scelta di ditte/società altamente specializzate, nazionali od estere, che, per le loro caratteristiche e per le attività precedentemente svolte, forniscano le massime garanzie circa la possibilità di conseguire un buon risultato.

Relativamente alle modalità operative da adottare in caso di incidente marittimo che coinvolga HNS si rimanda alla manualistica e link dell'**allegato 2**, e in particolare:

- *"Quaderno delle Emergenze Ambientali in Mare" volume n.3. L'inquinamento chimico da HNS (Hazardous and Noxious Substances) in mare* realizzato da ISPRA;

- “*Marine HNS Response Manual*” realizzato da ITOPF, CEDRE e ISPRA nell’ambito del progetto WEST MOPoCo cofinanziato dalla Commissione Europea – DG-ECHO.

6. LUOGHI DI RIFUGIO

Ogni Capo di Compartimento, nell’ambito del Piano operativo locale, individua le procedure da poter adottare per valutare l’accesso di una nave che necessita di assistenza in un idoneo luogo di rifugio⁶, se identificato nelle acque di propria giurisdizione ed esercita, nell’area di giurisdizione, le altre competenze conferite dalla legge⁷.

Il Direttore Marittimo svolge l’attività di raccordo tra le dipendenti Capitanerie di Porto al fine di uniformare le procedure attuative per l’accoglienza delle navi che necessitano di assistenza, anche nel quadro degli indirizzi impartiti dal MiTE.

7. COOPERAZIONE UNIONALE

La Protezione civile europea è incardinata nella Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione Civile (*DG-ECHO*) della Commissione europea.

In caso di inquinamento del mare e delle coste da idrocarburi e da HNS, quando le sue dimensioni superano le capacità di reazione nazionale, il paese in cui ha avuto luogo l’incidente può fare appello al meccanismo di protezione civile EU e in particolare all’ ERCC.

La *DG-ECHO* ha istituito un sistema 24/7 in grado di:

- fornire assistenza nelle operazioni di protezione civile incluso l’inquinamento marino;
- intervenire in maniera specifica sul tema dell’inquinamento marino attraverso l’EMSA il cui personale, unità navali specializzate, attrezzature e servizi sono attivabili mediante richieste degli Stati Membri formulate attraverso l’ERCC. L’Agenzia fornisce anche un servizio satellitare di monitoraggio delle fuoriuscite di idrocarburi attraverso il sistema CleanSeaNet.

Le comunicazioni sulle emergenze in corso e le richieste di aiuto nei confronti dei Paesi Membri sono responsabilità del DPC, con l’utilizzo del sistema telematico CECIS *Marine Pollution* tramite il COEMM.

Qualora vi sia la necessità di acquisire specifiche informazioni sulle caratteristiche e sul comportamento in ambiente marino di sostanze chimiche e nocive che sono causa di un inquinamento, è possibile contattare anche il network MAR-ICE Network (*MARine Intervention in Chemical transport Emergencies*), attivato dall’EMSA in stretta collaborazione con il CEDRE (*Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution*) e il CEFIC (*European Chemical Industry Council*). Ovvero consultare le banche dati e le linee guida elaborate a livello internazionale e disponibili su siti istituzionali di EMSA e REMPEC.

8. ACCORDI INTERNAZIONALI

Il MiTE è l’Autorità nazionale abilitata ad agire per conto dello Stato per la sottoscrizione di Accordi internazionali per la cooperazione e lotta agli inquinamenti marini accidentali (RAMOGE, ecc.), nonché delle collaborazioni sia di carattere operativo che scientifico provenienti dalle organizzazioni a carattere internazionale quali l’IMO, il REMPEC, EMSA, ecc.

⁶ Direttiva 2002/59/CE (relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) come modificata dalla Direttiva 2009/17/CE.

⁷ D.Lgs. n. 196/2005, come modificato dal D.Lgs 16 febbraio 2011, n.18.

Pertanto, fermo restando quanto già specificato nel paragrafo 5.3, in caso di eventi rientrati nell'ambito di applicazione dei suddetti Accordi, sarà compito del MiTE richiedere/offrire aiuti ai Paesi cofirmatari dell'Accordo e, in caso di emergenza nazionale, in stretto coordinamento con il DPC.

9. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

9.1 Comunicazione e informazione alla popolazione

Gli obiettivi strategici principali per una adeguata comunicazione sono i seguenti:

- in ordinario la prevenzione, che si realizza attraverso la sensibilizzazione della popolazione sul rischio, sui contenuti del Piano di protezione civile e, più in generale, sui comportamenti che i cittadini sono tenuti ad adottare prima, durante e dopo l'evento.
- in emergenza la diffusione di una informazione corretta e tempestiva sull'evoluzione dello scenario incidentale, sulle operazioni di soccorso e assistenza messe in campo, sulle eventuali operazioni di messa in sicurezza, sull'attivazione di componenti e strutture operative del Sistema di protezione civile, sui provvedimenti adottati e, più in generale, su tutti quegli elementi di interesse ed utilità per il cittadino.

Una comunicazione integrata multicanale e multi-strumento, in cui il messaggio sia ridonato e variamente declinato per i diversi destinatari consente il raggiungimento più efficace dei suddetti obiettivi attraverso l'utilizzo degli strumenti disponibili.

Gli strumenti che è possibile utilizzare in caso di eventi che provochino inquinamento da idrocarburi o HNS del mare e delle coste sono di seguito riportati:

- Sito web istituzionale - In caso di evento prevede una sezione dedicata all'emergenza. La sezione, riconoscibile e facilmente raggiungibile dall'homepage, fornisce un quadro costantemente aggiornato sull'emergenza e sulle operazioni in corso, completo di informazioni, dati e riferimenti normativi.
- Canali social e app dedicate - Possono essere utilizzati per veicolare informazioni in emergenza. Si raccomanda di distinguere sempre in modo chiaro il flusso della comunicazione di emergenza da altri tipi di comunicazione veicolati attraverso lo stesso canale. Ad esempio, su un social come Twitter è possibile adottare un hashtag specifico (es. #emergenza_inquinamento_xxx) così da rendere riconoscibile e di facile lettura il flusso delle informazioni di servizio relative all'evento.
- Numero verde dedicato - Si attiva per fornire risposte relative alla situazione emergenziale. Particolarmente importante è lavorare alla realizzazione e all'implementazione di una base di conoscenze condivisa da tutti gli attori interessati in base alla tipologia di scenario incidentale (di media gravità, grave e gravissimo) così da garantire ai cittadini risposte univoche, omogenee e sempre aggiornate. Le FAQ potranno essere utilizzate anche per popolare e aggiornare la sezione web dedicata all'emergenza e rilanciate sui canali social eventualmente utilizzati.
- Incontri informativi - Sono organizzati in ordinario ed essere rivolti a vari soggetti (dagli stakeholder alla cittadinanza) con l'obiettivo di favorire un processo partecipato sulla percezione del rischio. È bene che incontri dedicati siano rivolti anche ai giornalisti di testate

ed emittenti locali che, a vario titolo, si occupano di rischio ambientale così da avere interlocutori più ricettivi e preparati in caso di emergenza.

- **Materiali informativi** – Inquadrano il tema dell'inquinamento da idrocarburi e HNS nella più ampia cornice del rischio ambientale e sensibilizzano, in ordinario, i cittadini rispetto a questo tipo di rischio. Ogni prodotto deve essere declinato rispetto alle esigenze informative del target di riferimento e deve essere improntato a criteri di facile lettura e completezza oltre ad avere un formato idoneo alla condivisione in rete. Particolarmente importante è adottare un linguaggio semplice e comprensibile ed evitare tecnicismi.

9.2. Rapporti con gli organi di stampa

I rapporti con gli organi d'informazione rappresentano un aspetto molto delicato e importante, non limitato soltanto ai momenti della gestione della fase critica dell'emergenza.

Gli enormi danni che un grave inquinamento può causare e i pericoli che esso può rappresentare anche per le popolazioni, fanno sorgere, intorno all'evento e alle misure che vengono condotte per controllarlo e combatterne gli effetti, un enorme interesse, che spinge gli organi di informazione, non solo nazionali, ad esercitare una pressione continua e notevole su tutti gli organi centrali e periferici interessati in varia misura alla gestione dei problemi connessi con l'incidente, al fine di acquisire al più presto possibile notizie.

Pertanto, è necessario assicurare che la comunicazione sia coordinata e con carattere di regolarità.

In caso di emergenza nazionale il Dipartimento si incarica di organizzare e coordinare la comunicazione anche agli operatori dell'informazione, che si traduce dunque nella redazione dei comunicati stampa, nell'organizzazione e realizzazione delle conferenze stampa, degli interventi del Capo Dipartimento, dei direttori, dirigenti e personale su Radio, Tv e giornali, oltre che nella produzione e la diffusione dei contenuti social.

Sono da prevedere conferenze stampa e/o interventi sui media, coinvolgendo i rappresentanti degli attori istituzionali che operano nella gestione dell'emergenza, ognuno sugli aspetti di competenza del proprio lavoro, con la finalità di veicolare le informazioni nel modo più corretto possibile, anche per ridurre "rumore" e false notizie. La periodicità delle conferenze stampa e le presenze istituzionali andranno modulate a seconda delle fasi operative, delle necessità e degli annunci istituzionali di utilità per i cittadini.

Allo stesso modo, coordinandosi con il Dipartimento, opereranno i vari livelli territoriali (a partire dai Comuni) e le strutture operative a seconda del ruolo e delle operazioni che svolgeranno nelle fasi emergenziali, puntando naturalmente ai media più prossimi e popolari nel territorio di riferimento.

10. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Nel fronteggiare emergenze causate da sversamento di idrocarburi e loro conseguente spiaggiamento sulla costa, all'interno del sistema complessivo di soggetti e di autorità che concorrono alle attività di cui al presente Piano, un ruolo di particolare rilievo viene svolto dal volontariato di protezione civile adeguatamente formato, addestrato ed attrezzato, in supporto alle istituzioni preposte al coordinamento delle attività sulle coste interessate dall'inquinamento da idrocarburi.

Un'adeguata formazione e un appropriato addestramento dei volontari rispetto alle specifiche azioni da svolgere negli scenari di intervento rappresentano pertanto attività fondamentali per tutte le organizzazioni, sia di livello nazionale che territoriale, che già operano o intendano operare in questo settore, al fine di essere preparati ad intervenire, laddove richiesto, a supporto delle autorità preposte, garantendo affidabili livelli di tempestività, sicurezza dei volontari, competenza tecnica e operativa.

Considerata la specificità dello scenario in cui si è chiamati ad intervenire, l'attività di formazione e addestramento del volontariato di protezione civile e del personale degli enti locali che con lo stesso si interfaccia in relazione a tale tipologia di intervento emergenziale, viene coordinata a livello nazionale dal DPC, che stabilisce i criteri e le modalità generali ed approva le attività formative e addestrative proposte dai soggetti interessati, eventualmente partecipando, laddove richiesto, alla co-progettazione delle attività medesime.

Il DPC organizza altresì, laddove ritenuto utile, e con l'eventuale concorso di organizzazioni di livello nazionale o territoriale, progetti ed eventi formativi e addestrativi con finalità prototipali, e produce manuali tecnici e contenuti didattici, anche multimediali, finalizzati a consolidare, aggiornare e migliorare le conoscenze e le capacità degli operatori che intervengono in emergenza.

11. ESERCITAZIONI

Le esercitazioni di protezione civile hanno lo scopo di verificare quanto riportato nella presente pianificazione in merito al modello di intervento secondo gli scenari precedentemente stabiliti, anche allo scopo di favorire la diffusione della conoscenza delle procedure da attuare in caso di emergenza a tutti i soggetti coinvolti.

Con cadenza annuale viene effettuata una esercitazione complessa antinquinamento congiuntamente al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica coinvolgendo, con il coordinamento del DPC e in relazione allo scenario, gli Enti e le Amministrazioni che concorrono nella gestione dell'emergenza in ambito nazionale, da tenersi nelle acque territoriali, nella zona di protezione ecologiche, zona economica esclusiva e nell'area di alto mare e rivolto all'addestramento alla lotta dell'inquinamento dovuto ad idrocarburi, nonché da HNS in cui verrà simulato anche l'inquinamento della costa con la partecipazione del livello periferico territoriale.

Le attività esercitative ai diversi livelli territoriali sono sviluppate secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021, n.160.

12. AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Il presente Piano, redatto in italiano e in lingua inglese, è soggetto ad un aggiornamento ed una revisione periodica che tenga conto rispettivamente di modifiche non sostanziali e dell'evoluzione normativa, nonché degli esiti delle esercitazioni o della conduzione di un'emergenza, secondo le modalità di seguito descritte:

- aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione, in particolare per gli allegati che, qualora siano successivamente introdotte modifiche formali e tecniche non sostanziali, sono direttamente aggiornati e pubblicati sulla pagina web del DPC;
- revisione periodica con cadenza massima quinquennale per la variazione degli aspetti più rilevanti del Piano quali gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto

politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile e le modalità di informazione alla popolazione.

13. DEFINIZIONI

Le definizioni fanno riferimento sia al Piano operativo del MiTE sia al presente Piano, la cui terminologia, di seguito indicata, assume i seguenti significati:

- a) *“Accordo RAMOGE”*: accordo internazionale firmato nel 1976 da Francia, Italia e Principato di Monaco per la tutela delle zone costiere della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, del Principato di Monaco e della Regione Liguria. Con l'attuazione del Piano RAMOGEPol, dal 1993 l'Accordo ha esteso le proprie competenze anche alle attività di prevenzione e lotta all'inquinamento in alto mare. L'Accordo RAMOGE costituisce uno strumento di cooperazione scientifica, tecnica, giuridica e amministrativa con cui i governi dei 3 Paesi firmatari mettono in atto delle azioni mirate di gestione integrata del litorale e di tutela del mare;
- b) *“Alto Mare”* mare aperto, specificatamente quello che non rientra in nessuna giurisdizione nazionale (Convenzione Montego Bay, 1982);
- c) *“Analisi di rischio”*: la misura della probabilità di un evento. L'effetto sul sistema, sia esso negativo o positivo, si manifesta con un'alterazione di alcune delle caratteristiche che definiscono il sistema stesso; il valore dell'alterazione delle caratteristiche può essere messo in relazione a un valore di soglia sotto il quale l'effetto può ritenersi trascurabile;
- d) *“Aree Marine Protette”*: aree istituite ai sensi delle Leggi n. 979/82 e n. 394/91; sono costituite da ambienti marini, acque, fondali e tratti costieri prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfo-logiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Possono essere costituite anche da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico ambientale e culturale;
- e) *“Autorità Marittima Designata”*: Si intende il Capo del Compartimento Marittimo o il Direttore Marittimo cui è delegata la direzione operativa ed il coordinamento delle attività di risposta ad un inquinamento di idrocarburi o di HNS in mare. Viene nominata da COGECAP – CONGUARCOST, sentito il MiTE;
- f) *“Campionamento”*: l'operazione di prelievo di una porzione della sostanza indagata, in dimensioni tali che la proprietà misurata nel campione prelevato rappresenti, entro un limite accettabile noto, la stessa proprietà nella massa di origine;
- g) *“Capo del Compartimento marittimo”*: Autorità definita dagli artt. 16 e seguenti del Codice della Navigazione ed incaricata di svolgere i compiti previsti della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 e quale Autorità competente all'accoglienza di navi che necessitano assistenza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal D.Lgs 16 febbraio 2011, n. 18;
- h) *“Capping”*: tecnica per coprire un inquinante affondato, con materiale inerte e impermeabilizzante, che impedisce o riduce il suo contatto con l'ambiente marino.;
- i) *“Centri di Competenza”*: sono definiti dall'art. 21 del D.Lgs 1/2018 Codice della Protezione Civile;
- j) *“Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC)”*: Centro incaricato di provvedere ad una efficace organizzazione dei servizi di ricerca e di soccorso e di coordinare le operazioni di ricerca e di soccorso in una area di ricerca e di soccorso;

- k) *“Centro Secondario di Soccorso”*: Centro subordinato al centro di coordinamento nazionale di Soccorso e complementare a quest’ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili;
- l) *“Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile”* Organo collegiale che viene convocato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o antropica, anche nella loro imminenza. Il Comitato operativo è riportato nell’art 14 del D.Lgs n.1/2018 Codice della protezione civile e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- m) *“Common Emergency Communication and Information System”* piattaforma informatica comunitaria in grado di comunicare e di scambiare informazioni, tra l’ERCC e i punti di contatto nazionali degli Stati membri.;
- n) *“Componenti del servizio Nazionale di Protezione Civile”*: sono definiti dall’art. 4 del D.Lgs 1/2018 Codice della Protezione Civile.
- o) *“Consulente Chimico del porto”*: figura professionale autorizzata ad operare in ambito portuale;
- p) *“Contenimento”*: operazione effettuata mediante la disposizione di barriere galleggianti o complesso tangone-barriera, finalizzato a contenere la chiazza di contaminazione e agevolare le successive operazioni di rimozione;
- q) *“Costa”*: Si intende, ai sensi del presente Piano, il tratto di territorio ricadente in terra, là dove, per azione di marea, risacca o mareggiata, può arrivare il prodotto inquinante sversato in mare;
- r) *“Danno Ambientale”*: Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima, come indicato ai sensi dell’art. 300, del D.Lgs 152/2006;
- s) *“Direttore Marittimo”*: Autorità preposta alla zona marittima, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del Codice della Navigazione;
- t) *“Direzione di Comando e Controllo – DICOMAC”*: struttura di coordinamento nazionale istituita in loco per fronteggiare l’emergenza;
- u) *“Direzione Operativa”*: L’autorità delegata ad impiegare le forze assegnate per le operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o HNS in uno specifico settore di intervento (es. in mare, a terra, determinata area territoriale, ecc);
- v) *“Direzione Strategica”*: La condotta unitaria di tutte le attività, a livello centrale, a terra ed in mare, mirate alla difesa da inquinamento di idrocarburi o HNS;
- w) *“Direzione Tattica”*: La responsabilità delegata ad un’Autorità di area di attribuire compiti alle forze assegnate per condurre le operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di HNS nel settore di intervento assegnato. L’autorità che esercita la direzione tattica è anche responsabile delle unità poste nella sua disponibilità; tale compito viene assunto dall’OSC (*On Scene Coordinator – Coordinatore sul posto*);
- x) *“Esercitazione Complessa”*: Esercitazione che vede il coinvolgimento di Autorità e Forze in campo facenti capo a più attori pubblici e anche privati, nazionali e internazionali, mediante il coinvolgimento di uomini e mezzi in scenari reali con il fine di testare le procedure di emergenza previste dai Piani nonché il coordinamento e le comunicazioni con gli attori coinvolti;

- y) *“European Response and Coordination Center – ERCC”*: Centro di coordinamento della risposta all'emergenza nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile;
- z) *“HNS – Hazardous and Noxious Substances”*: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare. (ex art. 1 Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo Gazzetta ufficiale n. L 261 del 06/08/2004 pag. 0041 – 0046)
- aa) *“Impianto”*: struttura fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzate per attività in mare nel settore degli idrocarburi o che sono connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme petrolifere mobili solo quando le stesse sono stazionanti in mare per attività di perforazione, produzione o altre attività collegate alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
- bb)– *“In-Situ Burning”*: Combustione volontaria degli idrocarburi galleggianti per eliminare l'inquinante dalla superficie del mare;
- cc) - *“Inquinamento Marino”*: Introduzione diretta o indiretta, da parte umana, di sostanze o energia nell'ambiente marino, che provochi effetti deleteri quali: danno alle risorse viventi, rischio per la salute umana, ostacolo alle attività marittime compresa la pesca, deterioramento della qualità dell'acqua per gli usi dell'acqua marina e riduzione delle attrattive (FONTE: Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution – GESAMP);
- dd) *“Luogo Rifugio”*: Il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;
- ee) *“Messa in Sicurezza d'Emergenza”*: Ai sensi dell'art. 240, comma 1, m), del D.Lgs 52/2006, ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del medesimo articolo, in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- ff) *“Modulo di P.C.”*: I moduli di protezione civile sono composti da risorse umane e materiali messe a disposizione dalle strutture di protezione civile. Rappresentano risorse di vario genere che devono soddisfare i criteri di cui alla Decisione della Commissione Europea del 29 luglio 2010, che ne delinea le caratteristiche e le diverse tipologie con i rispettivi requisiti. Queste le caratteristiche generali dei moduli: sono composti da risorse umane e strumentali; hanno rapida capacità di impiego; sono autosufficienti per un dato arco temporale; sono interoperabili con altri moduli; sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del loro operato; sono equipaggiati, formati e possono operare per attività di assistenza tecnica;
- gg) *“Nave che Necessita di Assistenza”*: nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione (fatte salve le disposizioni della Convenzione S.A.R. sul salvataggio delle persone);
- hh) *“Operazioni a Terra”*: Tutte quelle attività che vanno dallo SCAT al contenimento, alla raccolta del prodotto inquinante sulla costa, allo stoccaggio provvisorio ed al successivo avvio allo smaltimento o al recupero;
- ii) *“O.S.C (On Scene Coordinator)”*: Coordinatore delle operazioni sul posto, Il comandante dell'unità militare, o appartenente ad altri Corpi o Amministrazioni dello Stato, al quale è delegata la responsabilità, dal Capo del Compartimento marittimo o dall'Autorità marittima Designata, della direzione tattica delle operazioni in mare;

- jj) *“Piano Operativo del MiTE”*: Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti di idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive, predisposto dal Ministero della Transizione Ecologica – MiTE, Edizione 2022;
- kk) *“Piano per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza”*: Pianificazione redatta dal Capo di Compartimento marittimo e integrata nel POL in aderenza a quanto disposto dalla Direttiva IMO (Organizzazione marittima internazionale) ed in linea con gli indirizzi del MiTE DG PNM ai sensi dell'articolo 20 bis de D.Lgs n. 196/2005;
- ll) *“POL – Piano Operativo Locale”*: Piano operativo di pronto intervento locale antinquinamento redatto, di concerto con le autorità/enti locali interessati, e adottato dal Capo del Compartimento marittimo in aderenza a quanto disposto dalla Legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dagli indirizzi del MiTE DG PNM;
- mm) *“Piano Provinciale”*: Piano di protezione civile per quanto attiene all'inquinamento sulla costa la cui competenza è affidata alle Regioni, ove non diversamente disciplinato dalle leggi regionali, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. Tale pianificazione dovrà essere elaborata in coerenza con quanto previsto dal presente “piano di pronto intervento nazionale”, e dovrà essere predisposta in concorso con l'Autorità Marittima competente e in raccordo con le Prefetture-UTG, secondo l'allegato “Schema di piano provinciale di protezione civile per la gestione dell'inquinamento della costa”
- nn) *“Rapportazione Navale”*: Flusso di dati che viene utilizzato per fornire, raccogliere o scambiare informazioni attraverso i servizi radiofonici per fornire dati per molteplici scopi, tra i quali (ricerca e soccorso, servizi di traffico navale, previsioni meteorologiche e) prevenzione dell'inquinamento marino;
- oo) *“Recupero dei Materiali Inquinanti”*: Qualsiasi operazione che, ai sensi dell'art.183, comma 1, t) del D.Lgs 152/06, abbia quale principale risultato di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendoli ad altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto e nell'economia in generale;
- pp) *“Rimozione”*: operazione che può avvenire con azione meccanica (a mezzo di skimmer) oppure manuale (mediante l'impiego di materiali assorbenti). Qualora trattasi di allibi, l'aspirazione degli idrocarburi dai serbatoi di altre unità avviene mediante pompe di aspirazione;
- qq) *“Smaltimento”*: ogni operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia ai sensi dell'art.183, comma 1, z) del D.Lgs 152/06;
- rr) *“Stoccaggio”*: Le attività di smaltimento, ai sensi dell'art.183, comma 1, aa), del D.Lgs 152/2006 che consistono nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del citato D.Lgs, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del medesimo D.Lgs;
- ss) *“VTMIS” – Vessel Traffic Management and Information System*: sistema integrato di monitoraggio e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare in dotazione alle Autorità competenti come definite dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs n. 196/2005;
- tt) *“Zona Costiera”*: zona di mare, adiacente alla costa, dove possono operare i battelli antinquinamento ed i mezzi nautici idonei ad azioni di contenimento e recupero meccanico;

- uu) **“Zona Marittima”**: Suddivisione amministrativa del litorale italiano; è l'ambito di competenza della direzione marittima, quale ufficio periferico del MIMS, a cui è preposto il Direttore Marittimo;
- vv) **“ZEE – Zona Economica Esclusiva”**: zona di mare circostante il mare territoriale e ad essa adiacente, che può estendersi fino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale, come definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, istituita in Italia con la Legge 14 giugno 2021, n. 91;
- ww) **“ZPE – Zona di Protezione Ecologica”**: Corrispondente a zone di particolare sensibilità ricadenti nell'area di mare compresa tra il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli stati interessati, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), autorizzata in Italia con la Legge 8 febbraio 2006, n. 61.

14. TABELLA DEGLI ACRONIMI

Gli acronimi fanno riferimento sia al Piano operativo del MiTE sia al presente Piano.

- **ADR**: Accordo europeo che disciplina il trasporto internazionale su strada delle merci e dei rifiuti pericolosi (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
- **AMP**: Area Marina Protetta
- **ARPA**: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
- **CCAM**: Centro di Coordinamento Ambientale Marino istituito presso la Direzione Marittima
- **CCNA**: Centro di Controllo Nazionale Ambiente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
- **CECIS marine pollution**: Sistema comune di comunicazione e informazione in emergenza per l'inquinamento marino
- **CEDRE**: Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione sull'inquinamento accidentale delle acque
- **CEFIC**: Consiglio europeo delle industrie chimiche
- **CleanSeaNet**: Servizio satellitare gestito dall'EMSA per il rilevamento di possibili inquinamenti del mare da sostanze oleose
- **COEMM**: Centro Operativo Emergenze Marittime del Dipartimento della Protezione Civile
- **COGECAP**: Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
- **COVI**: Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa
- **COIMAR**: Coordinamento Operativo Inquinamenti in mare del MiTE
- **CONGUARCOST**: Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera
- **CONVVF**: Centro Operativo Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco
- **CP**: Capitaneria di Porto
- **DGISSEG**: Direzione Generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MiTE
- **DG ECHO**: Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee
- **DG PNM**: Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del MiTE
- **DG SUA**: Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del MiTE
- **DiComaC**: Direzione Comando e Controllo (del Dipartimento della protezione civile)
- **DM**: Direzione Marittima
- **DPC**: Dipartimento della Protezione Civile
- **EER**: Elenco Europeo dei Rifiuti
- **EMSA**: European Maritime Safety Agency

- **ERCC:** Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della DG ECHO
- **EU:** Unione Europea
- **FFAA:** Forze Armate
- **FIR:** Formulario di identificazione dei rifiuti
- **GC:** Guardia Costiera
- **HNS:** Hazardous and Noxious Substances di cui alla Convenzione di Barcellona
- **IMO:** International Maritime Organization
- **ISPRA:** Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- **LAB GC:** laboratorio analisi ambientali della Guardia Costiera
- **MAR-ICE network:** Servizio informativo per le emergenze chimiche in mare
- **MATTM:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- **MIMS:** Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
- **MIPAAF:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- **MISE:** Ministero dello Sviluppo Economico
- **MiTE:** Ministero della Transizione Ecologica
- **MM:** Marina Militare
- **MRCC:** Maritime Rescue Coordination Center (Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo)
- **MRSC:** Maritime Rescue Sub Center (Centro Secondario del Soccorso Marittimo)
- **NCA:** National Competent Authority
- **OSC:** On Scene Coordinator
- **POL:** Piano Operativo di Pronto Intervento Locale
- **POLFAC:** Pollution Facilities
- **POLINF:** Pollution Information
- **POLREP:** Pollution Report System
- **POLWARN:** Pollution Warning
- **RAM:** Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
- **RAMOGE:** Accordo internazionale il cui nome si riferisce alle 3 aree costiere di competenza: Francia (Saint Raphaël), Principato di Monaco (MONaco) ed Italia (GENova)
- **REMPEC:** Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
- **SAR:** Search and Rescue – ricerca e soccorso in mare
- **SCAT:** Shoreline Clean up Assessment Technique
- **SIC:** Sito di Importanza Comunitaria
- **SITREP:** Situation Report
- **SNPA:** Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- **UNEP:** United Nation Environmental Programme
- **UNMIG:** Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
- **VTMIS:** Vessel Traffic Management and Information System
- **VV.F.:** Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- **ZEE:** Zona Economica Esclusiva
- **ZPE:** Zona di Protezione Ecologica
- **ZPS:** Zona di Protezione Speciale

ALLEGATO 1

Il presente allegato riporta uno schema di “Piano provinciale di protezione civile, per la gestione dell’inquinamento della costa da idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”, come utile riferimento per la redazione del documento, in ottemperanza a quanto previsto dal “Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive” e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”.

Quest’ultima, prevede una specifica sezione del “Piano provinciale di protezione civile” dedicata alla mitigazione del rischio di spiaggiamento da idrocarburi o di HNS e alla gestione della connessa ed eventuale emergenza.

La redazione e l’approvazione del Piano sono a cura della Regione o della Provincia, laddove quest’ultima abbia mantenuto la delega della funzione di protezione civile ai sensi della normativa regionale vigente. È facoltà delle Regioni, qualora sia più funzionale al rispetto della finalità proposta dai dispositivi citati in premessa, predisporre un piano regionale in luogo dei singoli piani provinciali adottando a tal fine il presente schema di piano. La Regione, in ogni caso, assicura il concorso delle Direzioni regionali competenti nella stesura del Piano e nella gestione della relativa emergenza.

Tale piano deve essere altresì opportunamente coordinato con la corrispondente pianificazione per l’Emergenza Locale in ambito marittimo redatta dalla Capitaneria di Porto.

Secondo quanto previsto dal “Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive” le attività in capo alle Amministrazioni Comunali riguardano prevalentemente l’attuazione delle misure di informazione e di assistenza alla popolazione.

SCHEMA DI PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELL’ INQUINAMENTO DELLA COSTA DA IDROCARBURI O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE

INDICE

PREMESSA

Riferimenti normativi, sintesi dei contenuti del piano

1. SCOPO DEL PIANO

Lo scopo del piano è la definizione delle azioni per la valutazione, il contenimento, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento da idrocarburi o di HNS, con ripercussioni alle persone e all’ambiente. Altresì il piano deve contemplare le misure atte a limitare impatti sulla costa minacciata ma non ancora colpita dall’arrivo di inquinante.

Tali azioni si attuano a partire dalla fase di allertamento prevista.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Piano viene attivato dalla Prefettura UTG in caso di scenario di evento di livello 2, di cui al “Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”, corrispondente ad un inquinamento grave, o

potenzialmente tale, che per entità e/o estensione e/o tipologia di inquinante non può essere gestito con personale, equipaggiamento e attrezzature localmente disponibili e rappresenta una seria minaccia per la costa, anche delle isole minori. Si tratta di una situazione che richiede la dichiarazione dello stato di emergenza locale da parte del Capo del Compartimento Marittimo con l'attuazione delle azioni previste dalla fase di allertamento e delle misure previste dal presente Piano.

3. SCENARI DI RISCHIO

Gli scenari di rischio riguardano le fasce costiere che possono essere interessate dallo spiaggiamento di idrocarburi o di HNS. Gli scenari di rischio vengono definiti attraverso una descrizione della costa, l'individuazione degli esposti e l'individuazione della pericolosità basata sulla probabilità di accadimento di uno scenario incidentale correlato anche sulla frequenza di eventi accaduti nel passato, sul traffico marittimo e sulla presenza di sorgenti di possibili incidenti (ad esempio piattaforme off-shore).

3.1 Descrizione della costa

Descrivere le caratteristiche del litorale con la tipologia di costa anche attraverso la rappresentazione cartografica dei suoi elementi costitutivi, ecologici, ambientali e produttivi sia naturali che antropizzati: presenza di porti, insediamenti industriali, strutture turistico ricreative, allevamenti ittici e impianti di molluschicoltura, aree marine e costiere particolarmente sensibili (aree e riserve marine nazionali e regionali, parchi nazionali e regionali, parchi sommersi, siti rete natura 2000, SIC e ZPS), accessibilità alle aree costiere e ulteriori elementi ritenuti significativi.

3.2 Esposti prioritari da difendere

Indicare quali sono gli esposti prioritari da difendere: aree sensibili (art.91 D.Lgs 152/2006), ecosistemi, fauna, flora, impianti di potabilizzazione e quanti altri ritenuti significativi caratterizzanti l'area oggetto di evento.

4. MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento rappresenta l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e alle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali. Esso è costituito da:

- **elementi strategico-operativi** della pianificazione di protezione civile, che rappresentano i riferimenti per la realizzazione del modello d'intervento;
- **procedure operative**, che consistono nella definizione delle azioni da porre in essere dai soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli di coordinamento.

Gli elementi strategici della presente pianificazione sono:

- a. il sistema di allertamento che prevede le modalità con cui il livello di coordinamento provinciale acquisisce gli allertamenti dalla Regione e dagli altri soggetti preposti, le modalità di trasmissione ai Comuni e agli altri Enti interessati;
- b. il Coordinamento operativo provinciale che prevede l'attivazione e l'organizzazione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e/o della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI), dei Centri di Coordinamento di Ambito (CCA)/Centri Operativi Misti (COM), il flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti;

- c. l'accessibilità che prevede l'individuazione degli accessi carrabili al litorale, l'indicazione dei porti e l'uso della costa al fine di ottimizzare i flussi e i percorsi di traffico lungo le vie di fuga nonché l'accesso dei mezzi di soccorso all'area colpita;
- d. l'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) con personale adeguatamente formato per l'impiego in emergenza;
- e. la logistica che prevede l'indicazione dei poli logistici/magazzini nei quali sono stoccate le attrezzature, i mezzi e i materiali per affrontare l'emergenza causata dallo spiaggiamento di idrocarburi e di HNS. E' necessario indicare il tipo di attrezzature stoccate e la loro tipologia di impiego (dispositivi di protezione individuale e per la decontaminazione di mezzi e personale, moduli per allestimento campo di lavoro, pulizia di coste rocciose, sabbiose o ciottolose, frastagliate e lineari); prevede inoltre l'individuazione preventiva di aree nelle vicinanze della costa che consentano la movimentazione di operatori e mezzi, depositi e magazzini temporanei, aree di riposo, spogliatoi, ristori, primo soccorso o per altre esigenze riscontrabili al momento.
- f. le misure di salvaguardia della popolazione con particolare riferimento all'informazione alla popolazione e ai portatori di interesse che consistono principalmente nell'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo, con particolare riferimento a persone con fragilità, sulle norme di comportamento, nonché nella delimitazione/interdizione della zona, nell'informazione alla popolazione sull'evento in corso, nell'interdizione/limitazione dell'uso del mare e della costa per finalità produttive, alimentari e ludiche; per tali attività è necessario prevedere supporto ai Comuni;
- g. la salvaguardia degli ecosistemi costieri ivi compresi fauna e flora;
- h. i gestori autorizzati, le infrastrutture e i servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza: caratterizzazione dei rifiuti; aree di deposito temporaneo; aree di stoccaggio; indicazione degli impianti di recupero e di smaltimento degli idrocarburi e delle sostanze pericolose e nocive.

Le procedure operative consistono nelle azioni da porre in essere a seguito della comunicazione dello scenario di rischio di livello 2.

Di seguito si riporta uno schema indicativo delle principali azioni a cura dei soggetti coinvolti:

Il sistema di coordinamento provinciale, Provincia/Prefettura

FASI OPERATIVE	AZIONI
ATTENZIONE	• il Capo del Compartimento Marittimo dichiara l'Emergenza Locale dandone comunicazione al Mite, al DPC, alla locale Prefettura e agli Enti locali interessati; • avvio del flusso delle comunicazioni con l'Autorità Marittima, i Comuni, la Regione, l'Autorità Sanitaria locale, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, le strutture operative territoriali e la Sala Situazione Italia/COEMM del DPC; • verifica della reperibilità degli operatori; • verifica delle eventuali necessità a supporto dei Comuni; • verifica delle risorse disponibili.

PREALLARME	• attivazione della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI); • Individuazione/Nomina/constituzione della squadra SCAT (<i>Shoreline Clean up Assessment Technique</i>) per la valutazione dell'inquinamento sulla costa da <i>oil spill</i> (scheda allegata); • valutazione dell'attivazione del CCS e, se necessario, del/i CCA/COM; • verifica della funzionalità delle aree di emergenza; • verifica della praticabilità delle viabilità costiera (stradale, ferroviaria); • valutazione dell'attivazione delle risorse statali, del volontariato e delle risorse logistiche a supporto dei Comuni.
ALLARME	• attivazione del CCS e, se necessario, del/i CCA/COM; • attivazione delle risorse logistiche, delle risorse statali e delle organizzazioni di volontariato per l'attuazione delle misure preventive e di supporto ai Comuni; • allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; • attivazione della squadra SCAT e per la valutazione dell'inquinamento sulla costa; • predisposizione degli appositi moduli per l'intervento sulla costa; • avvio delle attività operative finalizzate alla raccolta alla pulizia della costa e al recupero dell'avifauna.

5. ESERCITAZIONI PERIODICHE E FORMAZIONE

L'organizzazione di esercitazioni periodiche consente di poter valutare la capacità di effettiva risposta del sistema territoriale periferico. La formazione del personale delle OdV rappresenta un aspetto trasversale che va curato con particolare attenzione.

Le esercitazioni possono considerare le azioni di contrasto a un inquinamento di idrocarburi, ove possibile, di altre sostanze HNS e rivolgersi alle OdV e/o a posti di comando e controllo. È auspicabile prevedere attività pratiche su campo che vedano anche il coinvolgimento della componente tecnico-scientifica (es. ARPA, Chimico del Porto, ecc.).

A tal fine è auspicabile anche l'effettuazione di un'esercitazione complessa periodica congiunta con la Capitaneria di Porto territorialmente competente allo scopo di testare la risposta del sistema di protezione civile a livello locale sia in mare che a terra, prevedendo il coinvolgimento anche della componente tecnico-scientifica (ARPA, Chimico del Porto, ecc.).

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO SULLA COSTA DA OIL SPILL (Parte 1)

Incidente: ID segmento:	Data (gg/mm/aa)	Ora ispezione dalle alle sole / nuvole / nebbia / pioggia / vento
--------------------------------	-----------------	--

	Ente / Comando / Organizzazione	Recapiti telefonici / mail

	Estensione segmento: _____ m.	Estensione ispezione: _____ m.
Inizio traccia GPS: LAT _____ LONG _____		
Fine traccia GPS: LAT _____ LONG _____		

4. TIPOLOGIA DI COSTA		✓✓ = primaria (una scelta) ✓ = secondaria segnare la casella con il principale tipo di costa e le caratteristiche secondarie	
	Costa Alta		Sedimenti fangosi
	Costa Bassa		Sedimenti sabbiosi
	Manufatti solidi		Sedimenti misti
	Manufatti permeabili		Ciottoli – ghiaia
	Zone umide		Rocce
	Altro (descrivere):	Esposizione al moto ondoso (segnare):	
Altre caratteristiche:		Molto esposto / esposto / parzialmente riparato / molto riparato	
	Estuario / foce		Manufatti storici
	Attività ricreative		Pozze di marea
			Banquette di Posidonia
			Fessurazioni o crepacci

5. CARATTERISTICHE OPERATIVE		Rifiuti? SI / NO Imbrattati? SI / NO Quantità: _____ sacchi/rimorchi	
Accesso diretto alla costa? SI / NO Accesso dalle aree adiacenti? SI / NO		Restrizioni di accesso	
Scogliera retro-spiaggia? SI / NO alt. _____ m.		Disponibilità di aree cantierabili? SI / NO	
Attività di pulizia in corso? SI / NO			

6. OLIO SUPERFICIALE										NON OSSERVATO (segnare qui):										
ID Area	Posizione				Estensione			Spessore					Caratteristiche							
	B	M	A	S	Lung.	Larg.	Distr. %	P	C	F	S	I	FR	MS	TB	TP	RS	PC		

B, M, A & S = Bassa, Media, Alta & Supratidale P = pozza, C = Copertura, F = Film, S = schizzi, I = iridescenze
 FR = Fresco, MS = Mousse, TB = Tar Balls, TP = Tar Patties, RS = Residui Superficiali, PC = Pavimentazione Catramosa

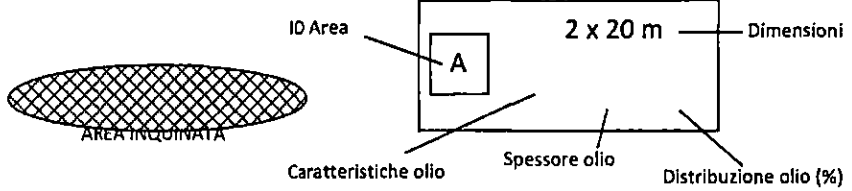
*Piano nazionale di pronto intervento
per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose
e nocive*

7. OLIO SUB-SUPERFICIALE							NON INVESTIGATO (segnare qui):					Falda (cm)
ID Saggio	Posizione				Profondità saggio (cm)	Spessore olio (cm-cm)	Caratteristiche olio sub-superficiale					
	B	M	A	S			Sedimento satturo	Sedimento non saturo	Residui	Film	Tracce	

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELL'INQUINAMENTO SULLA COSTA DA OIL SPILL (Parte 2)**

8. COMMENTI GENERALI:
Utilizzare lo spazio sopra indicato per fornire commenti sul sito non previsti dalla parte 1 della scheda. Se non ci sono ulteriori commenti scrivere: "NESSUNO". I commenti possono riguardare: - sensibilità alle risorse osservate o conosciute presenti (ecologiche, ricreative, culturali, commerciali o di altro genere socio-economico); - eventuali osservazioni sulla fauna selvatica, in particolare la presenza di decessi; - stima dei volumi di olio presente nel segmento, in base alle dimensioni osservate e registrate; - mareggiate che possono aver depositato olio al di sopra della normale zona intertidale; - eventuali raccomandazioni sulla pulizia e le tecniche da adottare e la presenza di qualsiasi vincolo pratico; - aggiungere raccomandazioni sull'<i>end point</i> appropriato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO SULLA COSTA DA OIL SPILL (Parte 3)

LISTA DI CONTROLLO SEGMENTO _____ DATA __/__/__ ☐ ORIENTAMENTO MAPPA ☐ AREE INQUINATE ☐ LUNG. E LARG. ☐ CARATTERISTICHE OLIO ☐ SPESSORE OLIO ☐ COPERTURA % ☐ SCALA ☐ SEGMENTO	
LEGENDA  Diagram illustrating the assessment area (A) and its dimensions (2 x 20 m). The area is divided into sections for characteristics (Caratteristiche olio), thickness (Spessore olio), and distribution (Distribuzione olio (%)). SAGGIO ¹ : Nessuna presenza di olio sub superficiale SAGGIO ² : Presenza di olio sub superficiale 1 Posizione e orientamento foto 2 Posizione e orientamento video	

ALLEGATO 2

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Quaderni delle Emergenze Ambientali in Mare – ISPRA
 - QUADERNO INTRODUTTIVO EMERGENZE AMBIENTALI IN MARE;
 - QUADERNO 01 - “Sversamento di idrocarburi in mare: stima delle conseguenze ambientali e valutazione delle tipologie di intervento”;
 - QUADERNO 02 - “La bonifica delle coste interessate dallo spiaggiamento di idrocarburi”;
 - QUADERNO 03 – “Inquinamento chimico da HNS (*Hazardous and Noxious Substances*) in mare”;
 - QUADERNO 04 – “Modalità di campionamento degli idrocarburi in mare e lungo la costa”
 - Appendice Quaderno n. 4 – “Modalità di campionamento degli idrocarburi in mare e lungo la costa”;
 - Quaderno 5 – “La valutazione della contaminazione del litorale a seguito di *oil spill*”.
-
- MARINE HNS Response Manual – ISPRA, ITOPF e CEDRE.



Collana

<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/ricerca-marina/quaderni-delle-emergenze-ambientali-in-mare>



Quaderno n.1 Sversamento di idrocarburi in mare: stima delle conseguenze ambientali e valutazione delle tipologie di intervento





Quaderno n.2 - La bonifica delle coste interessate
dallo spiaggiamento di idrocarburi



Quaderno n.3 - Inquinamento chimico da HNS
(Hazardous and Noxious Substances) in mare
(pdf - 8.5 Mb)





Quaderno n. 4 - Modalità di campionamento degli idrocarburi in mare e lungo la costa
(pdf - 3.2 Mb)

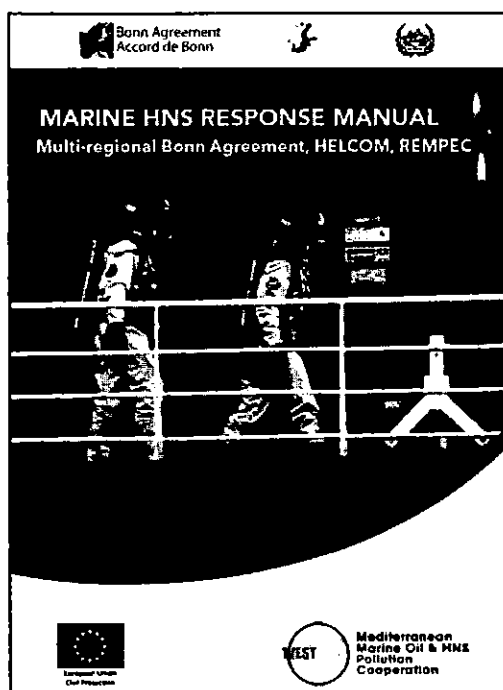


Quaderno 5: La valutazione della contaminazione del litorale a seguito di oil spill
(pdf 13 mb)





**Appendice Quaderno n. 4 - Modalità di campionamento
degli idrocarburi in mare e lungo la costa**



[https://www.isprambiente.gov.it/files2021/controlli-ambientali/west mopoco hns manual en interactive.pdf](https://www.isprambiente.gov.it/files2021/controlli-ambientali/west_mopoco_hns_manual_en_interactive.pdf)



<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/ricerca-marina/quaderni-delle-emergenze-ambientali-in-mare>

<https://www.westmopoco.rempec.org/en/project/specific-objectives-and-activities/decision-making-capacities>

ALLEGATO 3

CONTATTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sito web: www.protezionecivile.gov.it

Dipartimento della Protezione Civile

Sala Situazione Italia - Centro Operativo Emergenze Marittime

Tel: 06/68203382/3391(h24)/2266(h24)

Mail: coemm@protezionecivile.it; cp@protezionecivile.it

PEC: protezionecivile@pec.governo.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

www.mite.gov.it

Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare (DGPNM)

Servizio Coordinamento Operativo Inquinamenti in MARE (COIMAR)

Tel: 06 – 57223426/65/27

Mail: COIMAR@mite.gov.it

PEC: MATTM@pec.minambiente.it

Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto

Tel: 06/57225639/3409

Mail: repartoambientalemarino@mite.gov.it

PEC: ram@pec.minambiente.it

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

www.isprambiente.gov.it

Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno

Tel: 06/50072476

Mail: cn-cre@isprambiente.it

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

www.guardiacostiera.gov.it

Centro Operativo Nazionale Guardia Costiera

Numero per le emergenze in mare, attivo h24: 1530

Tel: 06/59084527/4409

Mail: itmrcc@mit.gov.it

PEC: itmrcc@pec.mit.gov.it

SERVIZIO
2



CORTE DEI CONTI

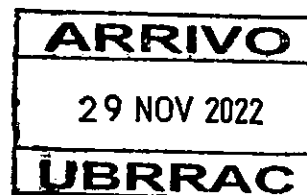
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 11/10/2022, con oggetto PRESIDENZA - DPCM Adozione del piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinanti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive, pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0050437 - Ingresso - 28/10/2022 - 12:33 ed è stato ammesso alla registrazione il 29/11/2022 n. 3017

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)

V. Ubrzac 3855

V. Corte 3017
29/11/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0034161 A-4.7.2.2
del 30/11/2022



43303411



CORTE DEI CONTI